TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

EX SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. promossa con atto di citazione notificato in data 17.6.2008

da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. FRANCO FABIANI e, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.]

- parte attrice -

contro

VENETO BANCA SCPA (già VENETO BANCA SCARL), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. giusta procura generale alle liti, con domicilio eletto presso il suo studio in

(c) Copyright Antares Srl

- parte convenuta –

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni delle parti: cfr. verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 15.11.2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente con essa intrattenuto, aperto nel 1986 ed estinto nel 2005, per l'importo complessivo di € 28.208,10 (così ridotti a seguito della consulenza tecnica d'ufficio rispetto all'originario *petitum* di € 45.697,02). Allega, in particolare, che il rapporto *de quo* non sarebbe stato disciplinato da alcuna pattuizione scritta, se non con riferimento alla misura del saggio di interesse debitore, e che, purtuttavia, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della periodica capitalizzazione degli interessi passivi, con

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto, interessi bancari ultralegali, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto, in totale assenza di accordi con la cliente.

1.2 Parte convenuta, premesso che la raccomandata ricevuta da controparte prima dell'instaurazione del presente giudizio non configurerebbe valida costituzione in mora, essendo priva di alcuna quantificazione delle pretese avanzate, eccepisce, in primo luogo, la prescrizione del diritto di ripetizione con riferimento alle somme addebitate dalla Banca nei dieci anni antecedenti la notifica della citazione (17.6.2008); contesta, inoltre, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, affermandone, in ogni caso, la legittimità a decorrere dall'1.7.2000 o, comunque, la legittimità della capitalizzazione annuale; contesta, inoltre, la sussistenza di addebiti illegittimi a titolo di "*spese fisse di chiusura trimestrali*", registrandosi, piuttosto, imputazioni di "*spese per tenuta conto*", e soccorrendo, in ogni caso, anche in relazione alle commissioni di massimo scoperto, l'integrazione legale del contratto. Quanto, infine, all'applicazione di interessi usurari, l'attrice non avrebbe applicato, nell'esecuzione del calcolo, le istruzioni della Banca d'Italia. Controdeduce, inoltre, l'illegittimità della pretesa di interessi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 21095/2004.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. A seguito dell'intervento della nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24418/2010, inoltre, è stato concesso termine alle parti per dedurre in ordine alla specifica problematica della prescrizione e della sua decorrenza; tuttavia, a causa della mancata produzione in giudizio degli estratti di conto corrente necessari all'effettuazione del calcolo dell'impatto della prescrizione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione indipendentemente da un'integrazione peritale.

(c) Copyright Antares Srl

2.1 Per quanto concerne il credito fatto valere da parte attrice nell'odierno giudizio, va evidenziato, in primo luogo, come nel contratto di apertura del conto datato 7.1.1992 (doc. 5 attoreo) sia indicata la misura del tasso di interesse passivo, non oggetto di doglianza attorea, ma non sia contenuta alcuna pattuizione in ordine alle commissioni di massimo scoperto e alle spese di chiusura. Pertanto, non potranno essere riconosciuti come legittimi gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica del conto per tutta la durata del rapporto; infatti, è pur vero che il rapporto è sorto prima dell'entrata in vigore del T.U.B., che ha introdotto la necessità di previsione scritta

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

in ordine a tutte le pattuizioni contrattuali. Purtuttavia, in assenza di prova scritta, contenuta nel contratto di apertura del conto, dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'applicazione di costi diversi dagli interessi passivi, era onere della convenuta provarne la pattuizione, onere probatorio nel caso di specie non assolto.

2.2 Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la relativa clausola è affetta da nullità. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000). Pertanto, la pattuizione che preveda la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata nulla.

(c) Copyright Antares Srl

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non potrebbe essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata l'intervenuta approvazione specifica da parte della correntista della modifica in questione, comportante un peggioramento rispetto alle condizioni in concreto precedentemente applicabili. Purtuttavia, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 14 relazione), la questione appare priva di rilevanza nel caso di specie, in quanto il saldo passivo del rapporto, per il periodo successivo all'1.7.2000, è stato sempre minore dell'ammontare cumulato degli addebiti illegittimi precedentemente intervenuti sul conto; vale a dire che il saldo

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

corretto del conto a partire dalla predetta data sarebbe stato attivo, con esclusione, in ogni caso, di ogni addebito per interessi passivi successivi.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale "*dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione*".

(c) Copyright Antares Srl

2.3 Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che "*l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"*".

Per completezza va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che "*in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*"; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n. 78/2012.

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione: poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, è a carico della Banca l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte, ovvero la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società; laddove tale prova non sia fornita, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto, alla quale si presume che la correntista abbia provveduto a pagare quanto, sebbene illegittimamente, addebitatole, visto che, nel caso di specie, il saldo alla chiusura era pari a zero. Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

In ogni caso, la mancata produzione da parte della convenuta della documentazione necessaria avrebbe, comunque, impedito all'ausiliario di procedere al relativo calcolo, come già evidenziato con ordinanza in data 13.3.20[illegible]2.

(c) Copyright Antares Srl

2.4 Per quanto concerne il lamentato superamento del tasso usurario, il d.l. n. 394/2000 ha chiarito, all'art. 1, che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurino come usurarie sin dall'origine. Ne consegue che non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi, al momento dell'accordo, il tasso soglia, ma detto superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto: conseguentemente, alcun tasso usurario può configurarsi in ipotesi di contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/1996, giacché, evidentemente, prima d'allora neppure poteva configurarsi il problema dell'usurarietà per superamento del tasso soglia, istituto giuridico introdotto proprio dalla normativa speciale menzionata.

La norma è stata confermata nella sua legittimità (salvo che per un limitato aspetto, irrilevante ai fini della presente decisione) dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 25.2.2002. Va, peraltro, sottolineato come la menzionata pronuncia n. 29/2002 si limiti ad escludere, facendo salva la previsione dell'art. 1 del d.l. n. 394/2000, che possa configurarsi un tasso usurario in caso di superamento del tasso soglia da parte di un tasso convenzionale che rispettava detti limiti al momento della sua pattuizione: ciò, peraltro, non significa affatto che la Corte Costituzionale abbia definitivamente affermato che il mutuatario debba necessariamente corrispondere il tasso di interesse pattuito anche se questo nel corso del rapporto abbia superato il tasso soglia. Anzi, la Corte, nell'escludere l'applicabilità alla fattispecie esaminata delle sanzioni connesse all'usurarietà degli

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

interessi, ha espressamente affermato che "*restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata (ovvero del d.l. n. 394/2000) gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali*". Sintetizzando, il Giudice delle Leggi si è limitato a confermare la legittimità della disposizione di legge che esclude che, nell'ipotesi di c.d. usurarietà sopravvenuta, siano applicabili le specifiche sanzioni previste per l'ipotesi di usura: ovvero le sanzioni di tipo penalistico previste dall'art. 644 c.p. e quelle civilistiche previste dall'art. 1815, co. 2, c.c., che stabilisce che "*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*". Rimane, tuttavia, da vedere se vi siano e quali eventualmente siano "*gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario*" che si veda contrattualmente vincolato a versare interessi corrispettivi che, nel corso del rapporto, vengano a superare il tasso soglia.

Nel caso di specie, pertanto, a prescindere dal fatto che il conto corrente sia stato aperto in data antecedente l'entrata in vigore della citata normativa, è legittimo verificare se si siano verificati superamenti dei tassi soglia nel corso del rapporto; l'indagine svolta dal c.t.u. ha fornito esito negativo, non risultando essere mai stato superato il tasso soglia usurario di cui alla legge n. 108/1996. Appaiono, pertanto, superflue le plurime doglianze della convenuta in ordine alla metodologia di indagine utilizzata dal c.t.u., che, nel caso di specie, ha portato ad un esito sostanzialmente favorevole per l'istituto di credito convenuto.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante applicazione del tasso di interesse passivo convenzionalmente pattuito ed esclusione, per tutta la durata del rapporto, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di chiusura trimestrali, con applicazione solo di quelle relative all'ultimo trimestre di ogni annualità.

(c) Copyright Antares Srl

È stata, inoltre, eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi fino alla chiusura del rapporto. I risultati cui il c.t.u. è pervenuto tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale, come precisato a pag. 14 dell'elaborato, e discendono dall'utilizzo di una metodologia sintetica.

L'ausiliario ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 28.208,10, come meglio precisato nell'elaborato peritale, che si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivato ed esente da vizi, al quale integralmente si rinvia.

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

Non è stato richiesto al c.t.u. di procedere al conteggio tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata, attesa la mancata produzione degli estratti conto che avrebbero consentito l'individuazione dei pagamenti effettuati dalla correntista aventi carattere solutorio, ossia intervenuti in situazione di scoperto di conto oltre i limiti dell'affidamento; del resto, come già rilevato, era onere dell'istituto di credito indicare specificatamente quali pagamenti avessero natura solutoria.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di **€ 28.208,10**, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo; non può, infatti, essere presa in considerazione la richiesta attorea di computo degli interessi dalla data di pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 21095/2004, del tutto irrilevante, ai fini del *dies a quo* di decorrenza degli interessi, con riferimento allo specifico rapporto intercorso tra le parti dell'odierno giudizio.

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006).

3.2 In base a quanto sopra esposto, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

(c) Copyright Antares Srl

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta VENETO BANCA SCPA a corrispondere a parte attrice l'importo di € 28.208,10, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Giovanni Francescon definitivamente a carico di parte convenuta VENETO BANCA SCPA;

3) condanna parte convenuta VENETO BANCA SCPA a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate in € 7.254,00 a titolo di compenso ed in € 350,00 a titolo di spese, oltre accessori come per legge.

Treviso, 23/06/2014

(c) Copyright Antares Srl

Il Giudice

dott.ssa Elena Merlo

Firmato Da: BASSETTO ANNALIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4edac - Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af